

**REGOLAMENTO (CEE) N. 651/77 DEL CONSIGLIO**

del 29 marzo 1977

**che modifica il regolamento (CEE) n. 557/76, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco francese, la sterlina irlandese e la lira italiana**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3206/76<sup>(4)</sup>, ha fissato un tasso rappresentativo fra l'altro per il franco francese, la sterlina irlandese e la lira italiana; che l'andamento di tali monete ha reso opportuna la fissazione di un nuovo tasso rappresentativo, più aderente alla realtà economica attuale;

considerando che il comitato monetario verrà consultato in materia e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità precisate all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/76, le lettere d), e) ed f) sono modificate come segue:

- \* d) per il franco francese:  
1 FF = 0,172995 unità di conto;

e) per la sterlina irlandese:

1 £ = 1,35190 unità di conto;

f) per la lira italiana:

100 Lit = 0,0970874 unità di conto ».

*Articolo 2*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/76 è aggiunto il paragrafo seguente:

\* 7. I tassi rappresentativi del franco francese, della sterlina irlandese e della lira italiana fissati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/77 si applicano a decorrere:

- a) dal 1° aprile 1977 per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni bovine;
- b) dal 1° agosto 1977 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina;
- c) dal 16 dicembre 1977 per il settore del vino; tuttavia per le operazioni di distillazione possono essere previste altre date;
- d) dal 1° gennaio 1978 per il settore dei prodotti della pesca;
- e) dall'inizio della campagna 1977/1978 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- f) da una data da determinarsi in tutti gli altri casi ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. KAUFMAN

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1976, pag. 4.